REGOLAMENTO (CEE) N. 1204/93 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 1993

recante misure definitive relative al rilascio di titoli MCS per gli ortofrutticoli freschi negli scambi fra il Portogallo e gli altri Stati membri, nonché modifica del regolamento (CEE) n. 1406/92

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 252, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3651/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di ortofrutticoli freschi tra il Portogallo e gli altri Stati membri [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 745/93 [2], in particolare l'articolo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1406/92 della Commissione, del 27 maggio 1992, relativo a massimali indicativi e a talune modalità supplementari d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di ortofrutticoli tra il Portogallo e gli altri Stati membri [3], ha stabilito i massimali indicativi per le importazioni di taluni ortofrutticoli in Portogallo per la campagna di commercializzazione 1992/93;

considerando che il massimale indicativo per le arance relativo al periodo 1° marzo-31 maggio 1993 è stato superato;

considerando che la Commissione ha adottato le necessarie misure conservative provvisorie, nel quadro di una procedura d'urgenza, con il regolamento (CEE) n. 900/93 [4]; che occorre adottare misure definitive; che, alla luce della situazione del mercato in Portogallo e allo scopo di garantire le consegne di arance nel resto del periodo sensibile per tale prodotto, è opportuno rivedere il massimale indicativo;

considerando che occorre adottare misure definitive ai sensi dell'articolo 252, paragrafo 3 dell'atto di adesione per confermare la sospensione del rilascio dei titoli MCS, prevista dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 900/93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È sospeso in via definitiva il rilascio dei titoli MCS per le arance di cui ai codici NC 0805 10 11, 0805 10 15, 0805 10 19, 0805 10 21, 0805 10 25, 0805 10 29, 0805 10 31, 0805 10 35, 0805 10 39, 0805 10 41, 0805 10 45 e 0805 10 49, disposto dal regolamento (CEE) n. 900/93, con riferimento ai titoli richiesti in Portogallo a decorrere dal 13 aprile 1993 fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Possono essere presentate nuove domande di titoli MCS per i quantitativi rimanenti all'interno del massimale indicativo modificato a norma dell'articolo 2.

Articolo 2

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1406/92, il massimale indicativo per le arance per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 maggio 1993 è portato da 5 400 tonnellate a 7 000 tonnellate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 24.
[2] GU n. L 77 del 31. 3. 1993, pag. 12.
[3] GU n. L 146 del 28. 5. 1992, pag. 57.
[4] GU n. L 93 del 17. 4. 1993, pag. 20.